



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

n. 358 Lg.

In nome di Sua Maestà
 Vittorio Emanuele Terzo
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 Re d'Italia e di Albania
 Imperatore d' Etiopia

La Commissione d' Istruzione presso l' Alta Corte di
 Giustizia - riunita in Camera di Consiglio, composta degli
 Ill.mi Signori Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Cimondi Antonio

Coffari Tizio - Membri effettivi

Turocanti Giuseppe - membro supplente

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico
 di

1. Senni Carlo fu Vincenzo e fu Carlotta Datti, di
 anni 64, nato e dom. a Roma - albergo Excelsior - Sena-
 tore del Regno. Detenuto dal 22 giugno al 7 agosto 1943.
2. Gasparino Taddeo fu Francesco e fu Aurelia Zayhetti,
 di anni 37, nato e dom. a Roma - viale Mazzoni 26 - razio-
 niere. Detenuto dal 23 giugno al 7 agosto 1943.
3. Genesi Alberto di Vincenzo e di Anita Riveruzzi, di
 anni 38, nato e dom. a Roma, piazzale Metronio 1 - industria-
 le - latitante
4. Banchini Adriano di Tommaso e fu Paola Mariottini,

Scaronetti
 Avv. Falant

di anni 31, nato e dom. a Roma, via Tirolo 2 - ingegnere.
detenuto dal 22 giugno al 7 agosto 1943;

5 Gianni don Leonardo di Angelo e di Maria Bottarini -
di anni 29, nato a Maggaso (Milano), domo a Roma - via
Pindemonte 30, sacerdote - latitante.

imputati

il 1°, 2° e 5°; del delitto previsto e punito dall'art. 1° della legge
28 luglio 1939 n. 1097 e 110 codice penale, per avere, con
mezzi fraudolenti, sottratto, occultato e commerciato valuta
estera, con l'aggravante per il 1° della qualità sociale della
persona (cap. 1° n. 3 detto articolo) e per il 5° del vivere abitual-
mente ed in parte con i proventi del delitto medesimo (capoverso
1° n. 1 detto articolo).

il 3°, 4° e 5°; dello stesso delitto, per avere, con mezzi fraudolenti,
sottratto, occultato e commerciato valori aurei, con la stessa
aggravante di cui sopra per il 5°:

Accertati in Roma il 2 giugno 1943

Letti gli atti del procedimento.

Lette le requisitorie del Pubblico Ministero in
data 22 luglio u. s. e 4 conseguenti.

Udita la relazione del Commissario delegato Sen-
iore Michele Castelli.

La Commissione d' Istruzione rileva in

Fatto

Il Senatore Carlo Scini, il rag. Gades Farba-
rino, il g. Alberto Genesi, l'ing. Adriano Paulini
e il sacerdote Leonardo Gianni venivano denun-
ziati per i reati in rubrica con rapporto in data 14
giugno u. s. degli agenti del servizio investigativo
del Ministero per gli scambi e per le valute. Rife-
rivano detti agenti che avevano appreso che il sa-
cerdote Gianni, addetto al Tribunale della Sacra Ro-
mana Rota, oltre ad attendere alle sue specifiche
funzioni salari, si interessava altresì, quale in-
termediario, di traffico di valuta estera e di oro;
che, seguendo tale attività attraverso l'opera di un
loro fiduciario, venivano imputati che in quei
giorni il Gianni aveva per le uscite due grosse ope-

razioni, consistenti una nella vendita di varie migliaia di franchi svizzeri e l'altra nella vendita di un notevole quantitativo di monete d'oro estere, e che era alla ricerca del compratore da scegliere tra coloro che gli avevano fatto il prezzo più alto; che necessariamente, allacciate col Giaini attraverso il fiduciario relazioni di scambio di proposte, si concordava il prezzo base per i franchi svizzeri di lire 48.50 e per le monete di lire 3700 per ciascuna sterlina oro e in proporzione per tutte le altre monete secondo il titolo e peso (per cui trattandosi di oro puro il prezzo al grammo sarebbe stato di lire 505); che il 2 giugno successivo fu il seniore della M.V.S.N. Brunerilda Chamuzzi, alla presenza del già accennato fiduciario, in una camera dell'Albergo del Quirinale si era effettuato fra il Chamuzzi e il sacerdote lo scambio dei valori ed corrispettivo in lire italiane; che sopravvenuti i predetti agenti del Ministero, essi procedevano al fermo, non peraltro necessariamente mantenuto, del sacerdote e subito dopo del rag. Garbarino e dell'ingegner Bauliini, i quali attendevano al piacimento, nonché al sequestro di 21 mila franchi svizzeri forniti dal predetto rag. Garbarino e di 17 monete oro da una sterlina, 10 monete oro da 20 dollari, 29 monete oro da 10 dollari, 63 monete oro da 5 dollari, una monete oro tureca ed un cioudolo d'oro con catena di grammi 68, forniti dal Bauliini. Riferivano inoltre i predetti agenti che il Garbarino ed il Bauliini avevano confessato di essere partecipi al fatto, ma avevano dichiarato di avere agito per conto e incarico rispettivamente del senatore Carlo Semmi e del sig. Alberto Genesi; che le due vendite rispetto alla loro provenienza e alle altre persone del Garbarino e del Bauliini erano indipendenti, abbinate e connesse, soltanto, in una medesima operazione dal sacerdote, mediato.

Scaronetti
Don. Palmieri

re dell'una e dell'altra; che il Genesi, del quale necessariamente si era proceduto al fermo, anch'esso più tardi non neppure, aveva riconosciuta la propria responsabilità, mentre il Senatore Secchi aveva ammesso di avere consegnato la valuta estera al Garbarius, persona di sua fiducia, perché fosse riposta in una cassetta di sicurezza, ma aveva negato in modo assoluto di aver dato l'incarico della custodia della quale anzi si dichiarava sorpreso; che il Senatore Secchi aveva precisato essere la valuta proveniente dalla liquidazione di alcune pendenze del figlio suo in Svizzera, di avere inoltre portato con sé tale somma in occasione di un ultimo suo recente viaggio e chiesto al suo legale, qualche giorno dopo il suo arrivo a Roma, di informarsi quali fossero in base alle vigenti disposizioni gli adempimenti da compiere circa il possesso della suddetta somma, affidata intanto al fine predetto al Garbarius in attesa della risposta del legale; che lo stesso Senatore Secchi, riconoscendo di avere sia pure per ignoranza della disposizione invenuto di denunciare immediatamente la valuta estera introdotta nel Regno, si era necessariamente dichiarato pronto a sanare la questione in via amministrativa.

La denuncia fu trasmessa al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, il quale per competenza la inoltrò in data 18 giugno u. s. alla Presidenza del Senato e questa la rimise alla Commissione d'Indagine il 21 stesso mese.

La Commissione d'Indagine, dati gli indizi e il titolo del reato, in conformità conclusioni del Pubblico Ministero, emise nel giorno successivo mandato di cattura contro tutti gli imputati, ma esso fu esequito solo nei confronti del Senatore Secchi, del Garbarius e del Banchini, mentre, nonostante le ulteriori indagini sollecitate, è rimasto senza effetto nei riguardi del Genesi e del Gianni.

Nell'istruttoria svolta nei diavari a questa Com-

inspiegare gli agenti del servizio investigativo con
fermarono la loro demenza e del pari l'ing. Ban-
chini, il rag. Garbarius e il ser. Scemi le loro pre-
cedenti dichiarazioni, in queste gli ultimi due
insistendo anche nel successivo confronto fu i-
medesimo esigito. Gli avv. Martini e Abau-
se, cui il seratore Scemi aveva dichiarato di
aver chiesto dopo il suo arrivo in Italia notizie
sugli adempimenti da compiere in ordine alla
valuta importata, confermarono del pari la di-
chiarazione del seratore medesimo.

La difesa del Banchini, rappresentando la
tenuta dell'opera svolta da quest'ultimo se non
addirittura la mancanza di forza causata nella
produzione dell'evento e sostenendo configurar-
si nel fatto l'ipotesi del reato impossibile, in due
memoriali concludeva con la richiesta di revoca
del mandato di cattura e, subordinatamente, di
concessione della libertà provvisoria. Domanda di
libertà provvisoria veniva altresì presentata dal
rag. Garbarius e analoga richiesta verbale fatta
dal seratore Scemi.

Comunicati gli atti istruttori raccolti al rap-
presentante del Pubblico Ministero, questi con
requisitoria in data 22 luglio u. s., considerando
tutti gli imputati raggiunti da sufficienti in-
dizi di reato ed escludendo poteri configurare
nel fatto l'ipotesi del reato impossibile o del
semplice tentativo, rappresentando inoltre l'o-
stacolo del disposto dell'art. 277 del codice di proce-
dura penale alla concessione della libertà provviso-
ria, chiedeva che fosse dichiarata chiusa l'istruzi-
one, rinviati gli imputati alla Commissione per
il giudizio sotto le imputazioni loro iscritte e re-
spinte le domande di libertà provvisoria.

La requisitoria del Pubblico Ministero veniva
notificata, come di norma, agli imputati e i
difensori debitamente avvisati del deposito de-

Carone H.
Bianchi

gli atti in Cancelleria, per il cui esame era allora come già proroga al termine di legge previsto.

Successivamente, emanato il R. D. L. 29 luglio 1943 n. 568, che col devolvere la cognizione dei reati già spettanti al Tribunale speciale, come nella specie, ai Tribunali militari, ha reso applicabile per i giudizi sui reati stessi il rito di guerra contenuto nel codice penale militare di guerra 30 febbraio 1941, per il quale il beneficio della libertà provvisoria può essere consentito sempre che non si tratti di reato punito con pena di morte, come nel caso presente, il Rappresentante del Pubblico Ministero, in data 4 agosto corrente, a modificazione della sua precedente requisitoria del 22 luglio u. s., ritenendo sempre altresì applicabile la predetta più larga disposizione alla fattispecie, chiedeva la concessione della libertà provvisoria agli imputati Sen. Scemi, rag. Garbarino e ing. Paucellini.

Altre memorie difensive venivano quindi presentate nell'interesse del fisco e del Tentore Scemi. La prima, argomentando contro la tesi della esclusione della figura del tentativo e sostenendo la inapplicabilità delle limitazioni dell'art. 253 del Codice di procedura penale nella specie, concludeva con la richiesta di revoca del mandato di cattura. La seconda memoria esponeva varie considerazioni dirette a sostenere la mancanza di partecipazione del Sen. Scemi all'illecito traffico e la inesistenza d'altra parte, in linea di diritto, del relativo reato e, subordinatamente la esistenza del semplice tentativo, concludendo con la richiesta di piena assoluzione del Tentore Scemi e intanto della concessione della libertà provvisoria, data anche la norma più larga del citato L. D. L. 29 luglio 1943 n. 568.

Da ultimo il difensore del fisco si associava in un suo esposto, alle considerazioni di diritto

svolte dai difensori degli altri imputati concludendo con la richiesta di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

La Commissione d' Istruzione, esaminando le predette domande, requisitorie e memorie, in data 7 agosto corrente concedeva la libertà provvisoria al Tenente Genai, al sig. Garbarino e all'ing. Baucellini, riservandosi di provvedere ulteriormente sulle altre richieste del Pubblico Ministero e della Difesa.

Diritto

Le questioni da risolvere in questa Sede possono enunciarsi nel modo seguente:

1. - Esistenza del fatto delittuoso.
2. - Partecipazione dei singoli imputati.
3. - Circostanze aggravanti nei riflessi di alcuni di essi.
4. - Consistenza della tesi difensiva circa "il reato impossibile", e di quella subordinata riflettente la degradazione del fatto ad un semplice tentativo.

1. - Sulla prima questione non possono sussistere dubbi. Gli agenti procedettero alla constatazione della vendita delle valute svizzera e delle monete auree nel momento finale dell'operazione e cioè mentre avveniva lo scambio con le lire italiane costituente il prezzo pattuito. Due degli imputati fermati (Garbarino e Baucellini) ammisero senz'altro che essi avevano voluto vendere le varie monete, e il Don Genai nel suo interrogatorio in data 2 giugno confessò che egli aveva agito nella qualità di mediatore. Il Genai a sua volta, con dichiarazione del 2 giugno, confessò che le monete auree erano sue e che il Baucellini ne aveva contrattata la vendita per suo espresso incarico.

Per i quattro imputati Garbarino, Baucellini, Genai e Genesi la esistenza del fatto incriminato è pertanto pacifica. Tuttavia il Conte Genai, mentre ha ammesso di essere il proprietario della va-

Scarmetti
Don Genai

luta svizzera, ha apposto di non aver dato alcun incarico di venderla.

2. - Si profila così la seconda questione, la quale interessa particolarmente la imputazione del Conte Semui. Il Garbarino fin dal primo interrogatorio, subito il 3 giugno nell'ufficio dei R. Carabinieri presso il Ministero degli Cambi e Valute, dichiarò che egli nel viaggio aveva avuto in consegna dal Conte Semui una busta contenente 21 mila franchi svizzeri con l'incarico di venderli a prezzo superiore a lire quaranta. Il Semui nei suoi vari interrogatori ha invece affermato di non aver mai dato tale incarico, né di avere affidata la valuta al Garbarino a titolo di semplice custodia fino a quando non avesse accertato quali fossero le disposizioni vigenti in materia di monete estere. A prova di tale asserzione il Semui ha invocata la testimonianza di due suoi avvocati ai quali si era rivolto per conoscere le disposizioni predette. Ora, nonostante la conferma di queste indagini fatta dagli avvocati Martini e Albauer, la tesi del Semui non ha convinto la Commissione. La condotta del Semui, dalla data in cui entrò in Svizzera la somma che egli vi aveva depositata per regolare - seconda ha egli stesso affermato - alcune papaverie del figlio, fino al giorno in cui ha appreso il fermo del Garbarino ed il sequestro dei franchi, non è risultata molto chiara. Non è stata infatti data alcuna plausibile giustificazione della introduzione materiale di una notevole somma di moneta straniera, in Italia, dove non poteva trovare alcuna utilizzazione. Non appare convincente la necessità di conservare tale denaro in forma infruttifera depositandolo in una cassetta di sicurezza, mentre dai due avvocati consultati gli era stato segnalato il dovere di denunciare il possesso della valuta estera all'Istituto dei Cambi. Non è spirit

tutto ammissibile che il Conte Senni, possessore di una capetta di ricchezza personale nell'Albergo Excelsior, dove abitava, dopo essendosi al Garbarius, di depositare altrove la somma al suo nome, senza neppure la più modesta ricevuta.

È invece da ritenersi che il Conte Senni, afflitto dalle gravi condizioni finanziarie del figlio, sia stato tentato di porvi qualche rimedio mediante la vendita della valuta svizzera ad alto prezzo, e che sia stato tranneato a servizio del Garbarius, che a quanto risulterebbe dalle dichiarazioni del teste Paechiarotti, arrotondava i suoi modesti guadagni di impieghi di banca, con attività di vario genere, non sempre lecite.

A questa conclusione di maggiore consistenza anche il successivo atteggiamento del Conte Senni. Egli infatti, pur avendo di aver dato l'ordine di vendere, non ricevette certo il Garbarius, che con la sua azione e le sue dichiarazioni non soltanto gli procurava una forte perdita finanziaria, ma lo poneva in istato di accusa. Egli, infatti, nei giorni successivi al feroce del Garbarius lo riceve prima il fratello e gli promette che si sarebbe interessato alla sorte di lui, e successivamente lo stesso fratello e la moglie, che si recava us da lui niente di meno per domandargli di dichiarare al Ministero che il loro congiunto aveva agito come semplice mandatario. Inoltre egli si dichiara pronto - e lo scrive anche in un indirizzo al Capo del governo - ove la questione fosse risolta in via amministrativa, non solo ad accettare la confisca della somma, ma anche a pagare la eventuale multa per la mancata denuncia dei fraudoli svizzeri.

Non è questo d'ordinario il contegno di chi sentendosi la coscienza a posto, vede dall'abuso di un suo fiduciario coinvolto il proprio nome e la propria dignità di altissimo funzionario dello

Senni
Paechiarotti

Stato, in un affare che la legge qualifica delitto
contro la personalità dello Stato stesso.

In una memoria appiunta, presentata il 9
corrente della difesa del Conte Scumi, si chiede
che ove la Commissione d' Istruzione non ritenga
di approvare senz'altro, dovrebbe completare l'istru-
toria di alcuni punti ancora incerti. E precisa
suscettivamente tali punti, i quali sono:

A^o - accertare quali siano i precedenti di carrie-
ra e privati del centurione Diomedè, che si oc-
cupò dell'operazione, e figura fra gli agenti de-
nuncianti.

B^o - disporre indagini in Svizzera per "stabilire
i particolari circa la provenienza della valuta
e la sua origine".

La Commissione considera inattendibile tale
richiesta. La vita privata del centurione Diome-
de e la sua attività specifica nel campo valuta-
rio sono fatti estranei alla istruttoria in atto. Il
Diomedè è un agente della Forza pubblica, e le
sue qualità positive o negative non possono modi-
ficare i fatti constatati e riferiti insieme ad
un tenente colonnello dei R. Carabinieri e ad
un seniore della giustizia. E sono soltanto i
fatti nei quali si è fermata l'attenzione della
Commissione.

Per quanto invece riguarda il secondo pun-
to la domanda è da considerarsi superflua, poi-
chè i particolari circa la provenienza della va-
luta e la sua origine sono stati forniti dallo stesso
Scumi e non vennero mai contestati.

3^o - Ammessa per le considerazioni soprante la
imputabilità del Scumi, non occorre molte parole
per dimostrare che nei suoi riguardi si verifica
il concorso delle circostanze prevedute nell'art. 1
della legge 28 luglio 1939 n. 1097. Le particolari qua-
lità sociali e personali del Conte Scumi, Ambascia-
tore e Senatore del Regno, risultano evidenti dalli

semplice enunciazione di queste due altissime cariche, e dalle usorietà del suo nome.

Altrettanto evidente appare la circostanza aggravante la responsabilità del sacerdote Grazi. Egli che appartiene a una modestissima famiglia di contadini ed è semplicemente addetto ad una cura stipendiata presso la Sacra Rota, e tutta la sua vita dipendente, abitando un appartamento di varie camere bene ammobiliate. Tale tenore di vita egli non potrebbe condurre con il ricavato delle messe, che costituirebbe l'unico provento attivo confezionabile. Egli deve quindi di trarre i mezzi di vita dall'attività clandestina di mediatore. Ed è questa appunto l'ipotesi contemplata dal citato articolo, primo capoverso, numero 1.

4.º - Nell'interesse di alcuni imputati è stata ininterrottamente sostenuta la inesistenza del reato, deducendola dalla impossibilità materiale che esso venisse commesso, stante la preesistente repressione. La presenza di un agente della Forza pubblica, nella veste di compratore fittizio, si dice, avrebbe invalidata tutta la operazione di compravendita costituente il fatto delittuoso.

Questa tesi non è nuova e' stata già ripetutamente esaminata e risolta con costante giurisprudenza della Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza (16 dicembre 1942 - V. Giustizia penale, pag. 219) ha stabilito, precisamente in un caso di commercio di oro, che il fatto dell'intervento come finto compratore di un funzionario di P.S., non esclude che si tratti di un contratto di compravendita formalmente perfetto e che il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi e requisiti.

A questa conclusione aderisce tutt'altro la

Scarmati
D. M. P. M. S.

Commissione. Nel caso in esame l'attività dei vari imputati nella rispettiva figura agitata fu perfettamente idonea sia dal punto intenzionale che da quello materiale a produrre l'evento punibile. E questo a sua volta racchiudeva tutti gli elementi per determinare il danno all'economia nazionale previsto dalla legge nella sua duplice forma di sottrazione ed esultamento di mezzi di pagamento all'estero, e di depressione del corso della valuta nazionale.

Tutte le altre circostanze, compresa la particolare qualità del compratore, sono estranee al fatto e non valgono a modificare ed a distinguere l'azione illecita che costituisce l'effettiva obiettiva del reato.

Per le stesse ragioni non merita accoglimento la tesi subordinata della difesa. Non può considerarsi semplice tentativo una pattuizione di vendita condotta a termine in tutti i suoi particolari ed eseguita finis allo scambio definitivo delle rispettive prestazioni. D'altra parte, come si è detto, il fatto dichiarato punibile dalla legge 28 luglio 1939 n. 1097, non si realizza in conseguenza del perfezionarsi della compravendita ma nell'aver semplicemente dedicato al commercio e cioè offerto in vendita mezzi di pagamento all'estero.

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli art. 374 e 376 del Codice di procedura penale e 17 e 21 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno.

Decide

1. di dichiarare eliusa la istruzione del

procedimento a carico dei cinque imputati
indicati in epigrafe;

2.^o. di rinviare gli imputati Reji e per
le imputazioni a ciascuno di essi arretrate,
dinanzi la Commissione per il giudizio, co-
stituita a norma dell'art. 25 del Resolamen-
to giudiziario del Senato.

Così deciso, in Camera di Consiglio, l'un-
dici di agosto del 1943. -

Il Presidente
Scavonetti

Il Cancelliere

D. M. Caranti

li 11 agosto 1943 copia all'Ille. Presidente del Senato S. Micunni